



LICEO SCIENTIFICO STATALE “T. CALZECCHI ONESTI”

*Indirizzi: Scientifico - Scientifico scienze applicate - Quadriennale delle scienze applicate TrED
Linguistico - Musicale e Coreutico*

Via dei Mille n. 2 63900 Fermo (FM)

PEO: apps030005@istruzione.it - PEC: apps030005@pec.istruzione.it

Tel: 0734/224005 - Cod. Mecc. APPS030005 - C.F. 81003740446 - CU: UFC6WI



A tutto il Personale Docente (a tempo indeterminato e a tempo determinato)

A tutto il Personale A.T.A. (a tempo indeterminato e a tempo determinato)

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)

Albo Online

Registro Elettronico

OGGETTO: Modalità di fruizione e calendarizzazione mensile dei permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Disposizioni operative, adempimenti del personale e continuità del servizio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», ed in particolare l'art. 33, commi 3 e 6, concernente la concessione di permessi mensili retribuiti a favore dei lavoratori con disabilità grave o che assistono familiari con disabilità grave;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 25, che assegna al Dirigente Scolastico la gestione delle risorse umane, la responsabilità organizzativa della scuola e il dovere inderogabile di garantire la qualità dell'offerta formativa e l'effettività del servizio scolastico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, che ha innovato la materia eliminando il previgente principio del c.d. «referente unico» e consentendo la fruizione alternativa e condivisa dei permessi tra più aventi diritto per l'assistenza al medesimo soggetto con disabilità grave, fermo restando il limite massimo complessivo di 3 (tre) giorni mensili per assistito;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e ai conseguenti controlli d'ufficio;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, ed in particolare:

- l'art. 68, il quale disciplina puntualmente i permessi ex art. 33 L. 104/1992 per il Personale A.T.A., stabilendo espressamente che i permessi possono essere fruiti a giorni o ad ore (fino a 18 ore mensili) e subordinando la fruizione all'obbligo di programmazione mensile tempestiva da parte del lavoratore;
- l'art. 35 che, unitamente alle norme contrattuali previgenti confermate (in particolare l'art. 15, comma 6 del CCNL 29/11/2007), disciplina i permessi retribuiti per il Personale Docente;

RICHIAMATA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 (punto 7), nella quale si afferma il principio generale per cui, salvo comprovate e imprevedute emergenze, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente la fruizione delle assenze mediante una rigorosa programmazione mensile, al fine di contemperare le esigenze assistenziali con il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATI gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 6 luglio 2010 e n. 1 del 20 gennaio 2012, che confermano la piena legittimità datoriale di richiedere al dipendente una calendarizzazione mensile o preventiva dei permessi ex L. 104/1992, purché sia fatta salva la possibilità di modifica a fronte di inderogabili e sopravvenute urgenze della persona disabile;

VISTA la Circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023, recante istruzioni operative in ordine alle innovazioni del D.Lgs. 105/2022, al frazionamento orario e alle modalità di calcolo per il personale in regime di part-time;

VISTI i chiarimenti e gli orientamenti applicativi espressi dall'ARAN (tra cui CIRS122/ID 31476 e ID 34587) in merito alla quantificazione convenzionale di 6 ore per ciascuna giornata fruita dal personale ATA in caso di combinazione mista giorni/ore;

CONSIDERATA la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Civile e Penale (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. II n. 54715/2016; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17968/2020; Cass. Lav. n. 838/2021), che qualifica come abuso del diritto e lesione del vincolo fiduciario l'utilizzo dei permessi per scopi estranei all'assistenza continua e materiale del familiare disabile, con conseguenti sanzioni disciplinari espulsive e responsabilità penale;

RAVVISATA la necessità fondamentale di armonizzare l'esercizio dei diritti soggettivi a tutela della persona disabile (artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione) con i doveri istituzionali volti a garantire la continuità didattica, la vigilanza sui minori e la regolarità del pubblico servizio di istruzione (artt. 33, 34 e 97 della Costituzione);

DISPONE

l'applicazione delle seguenti disposizioni operative, valevoli per tutto il Personale Docente e ATA dell'Istituto, inerenti alla richiesta, programmazione e fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 104/1992.

Art. 1 – Destinatari e presentazione dell'istanza iniziale

1.1 Aveni titolo: Hanno titolo alla fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 104/1992:

- a) I dipendenti ai quali sia stata accertata una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 (fruizione personale);
- b) I dipendenti che assistono il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto (ex L. 76/2016), un parente o affine entro il 2° grado (ovvero entro il 3° grado alle condizioni di legge), al quale sia stata certificata la condizione di handicap in situazione di gravità.

1.2 Documentazione obbligatoria: All'inizio dell'anno scolastico o al subentro dello stato di necessità, il dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato per la durata della nomina) deve trasmettere formalmente all'Ufficio del Personale:

- Modello di domanda istituzionale debitamente compilato e sottoscritto;
- Copia del verbale definitivo (provvisorio nei casi consentiti dalla legge) rilasciato dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS attestante l'art. 3, comma 3, L. 104/1992 in corso di validità (non soggetto a revisione scaduta);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) attestante il vincolo di parentela, l'effettiva assistenza al disabile e lo stato di non ricovero a tempo pieno della persona assistita.

1.3 Decreto dirigenziale di concessione: La formale fruizione dei permessi è subordinata all'esame di regolarità documentale condotto dalla Segreteria e alla successiva emissione del formale Decreto del Dirigente Scolastico di concessione del beneficio, notificato all'interessato e inserito nel fascicolo personale.

Art. 2 – Disciplina del superamento del «Referente Unico» e fruizione alternata (D.Lgs. 105/2022)

2.1 Assistenza condivisa: In applicazione del D.Lgs. n. 105/2022, per l'assistenza alla medesima persona disabile in situazione di gravità, il diritto ai permessi può essere riconosciuto, su espressa richiesta, a più soggetti tra quelli aventi titolo. La fruizione dei permessi deve avvenire in via alternativa tra gli aventi diritto.

2.2 Limite mensile invalicabile: Fermo restando il principio della condivisione, il limite massimo complessivo fruibile mensilmente in favore dello stesso familiare disabile non può in alcun caso superare i 3 (tre) giorni mensili (ovvero il monte orario equivalente per gli aventi diritto ATA).

2.3 Coordinamento e autodichiarazione: Ciascun dipendente scolastico che richieda di assistere un familiare condiviso con altri beneficiari deve dichiarare formalmente le generalità e i codici fiscali degli altri familiari fruitori, la quota di giorni spettante nel mese e il preventivo accordo che esclude categoricamente sovrapposizioni o eccedenze rispetto al tetto legale dei 3 giorni mensili.

Art. 3 – Tipologia e misura dei permessi: Personale Docente vs Personale A.T.A.

3.1 Disciplina applicabile al Personale Docente:

- I docenti hanno diritto a fruire dei permessi esclusivamente a GIORNATA INTERA (3 giorni per ciascun mese solare).
- Il vigente CCNL Comparto Scuola non prevede alcuna frazionabilità oraria dei permessi ex L. 104/1992 per i docenti. Pertanto, qualsiasi istanza mirante a parcellizzare il permesso in singole ore di lezione o frazioni di giornata non potrà essere accolta dall'Amministrazione.
- L'assenza per l'intera giornata copre l'intero debito orario previsto nel giorno, comprendendo sia le ore di lezione frontale sia le eventuali attività funzionali all'insegnamento (consigli di classe, collegi dei docenti, dipartimenti, colloqui) programmate nella medesima data.

3.2 Disciplina applicabile al Personale A.T.A. (art. 68 CCNL 18 gennaio 2024):

Ai sensi dell'art. 68 del rinnovato CCNL, il personale ATA può fruire dei 3 giorni mensili in tre modalità alternative:

- a) Fruizione a giornate intere: 3 giorni al mese;
- b) Fruizione ad ore: entro il limite massimo contrattuale di 18 ore mensili;
- c) Fruizione mista (giorni e ore): qualora il dipendente opti per una combinazione di giorni interi e ore nello stesso mese, in conformità agli orientamenti ufficiali ARAN (CIRS122/ID 31476 e ID 34587), ciascun giorno intero di assenza comporta una decurtazione forfettaria e convenzionale pari a 6 ore dal monte complessivo di 18 ore, a prescindere dall'articolazione oraria del turno di servizio. A titolo esemplificativo:

- 1 giorno intero fruito (6 ore decurtate) = residuo di 12 ore da fruire ad ore;
 - 2 giorni interi fruiti (12 ore decurtate) = residuo di 6 ore da fruire ad ore.
- Il frazionamento orario è consentito anche all'interno della stessa giornata lavorativa (ad es. per ingresso posticipato o uscita anticipata), purché nel rispetto del monte ore spettante.

Art. 4 – Calendarizzazione e programmazione mensile obbligatoria

4.1 Fondamento e finalità: Al fine di assicurare la doverosa tempestività nell'organizzazione scolastica, consentire la celere nomina dei supplenti o la sostituzione dei docenti (garantendo la vigilanza sui minori e la continuità dell'apprendimento) e programmare i turni di servizio e i compiti di vigilanza/igiene del personale ATA nei plessi dell'Istituto, la fruizione dei permessi deve essere rigorosamente pianificata.

4.2 Termine perentorio di trasmissione: Entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente (o il primo giorno lavorativo utile antecedente qualora festivo), ciascun dipendente è tenuto a trasmettere all'Ufficio del Personale, tramite l'apposito modulo allegato alla presente circolare ovvero mediante il gestionale d'istituto, il Piano Mensile di Calendarizzazione con l'esatta indicazione delle date (e degli orari per l'ATA) in cui intende fruire dei permessi nel mese successivo.

4.3 Criterio della rotazione per il Personale Docente: Ove compatibile con il programma terapeutico e assistenziale della persona con disabilità, le giornate di assenza devono essere distribuite in modo rotativo e non ricadere con cadenza fissa sempre sul medesimo giorno della settimana. Tale misura evita che determinate discipline e classi subiscano decurtazioni croniche delle lezioni con pregiudizio per il diritto allo studio degli studenti.

4.4 Tutela degli adempimenti istituzionali: Il personale docente è vivamente invitato ad evitare la programmazione di giornate di permesso in concomitanza con adempimenti collegiali inderogabili e prefissati (scrutini intermedi e finali, esami di Stato, consigli di classe deliberativi, adunanze plenarie), salva l'ipotesi di accertamenti sanitari specialistici urgenti e non differibili della persona disabile debitamente documentati.

Art. 5 – Variazione del Piano, Urgenze ed Eccezionalità

5.1 Flessibilità assistenziale: L'Istituto garantisce la piena tutela del disabile a fronte di imprevisti o mutamenti del quadro di salute, fermi restando i canoni di correttezza e buona fede contrattuale.

5.2 Modifiche ordinarie: Qualora il dipendente debba variare una giornata precedentemente inserita nella calendarizzazione mensile per motivi non urgenti, deve trasmettere formale istanza di modifica con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla nuova data prescelta.

5.3 Casi di imprevista e indifferibile urgenza:

- Per il Personale ATA: ai sensi dell'art. 68, comma 3, del CCNL 18 gennaio 2024, in caso di insorta e non programmabile urgenza, la comunicazione può essere inoltrata entro le 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si assenta.
- Per il Personale Docente: in presenza di improvviso peggioramento delle condizioni del disabile o urgenza inderogabile, la comunicazione dell'assenza deve pervenire alla Segreteria entro e non oltre le ore 07:30 del mattino stesso (o prima dell'apertura del plesso scolastico), al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure di emergenza per la sorveglianza e la copertura della classe.

Art. 6 – Regole di gestione, limiti, part-time e ricovero a tempo pieno

6.1 Decadenza mensile: I permessi (3 giorni o 18 ore) devono essere fruiti inderogabilmente entro il mese solare di maturazione. Non è ammesso alcun recupero, cumulo o slittamento nei mesi successivi delle quote non godute.

6.2 Personale in regime di Part-Time: In applicazione della Circolare INPS n. 39/2023:

- Part-time orizzontale: il dipendente ha diritto ai 3 giorni interi di permesso mensile (o alle 18 ore per l'ATA riproporzionate in caso di orario parziale);
- Part-time verticale o ciclico: il numero di giorni spettanti nel mese viene riproporzionato matematicamente secondo la formula ministeriale: (giorni lavorativi settimanali effettivi / giorni lavorativi teorici a tempo pieno) x 3.

6.3 Condizione di non ricovero a tempo pieno: La fruizione dei permessi è esclusa qualora il familiare sia ricoverato a tempo pieno (24 ore su 24 con assistenza sanitaria continuativa) presso strutture ospedaliere o case di cura specializzate. Fanno eccezione esclusivamente le ipotesi tassativamente previste dalla legge:

- a) Ricovero a tempo pieno interrotto su prescrizione sanitaria per consentire visite e accertamenti diagnostici esterni documentati;
- b) Paziente in stato vegetativo persistente o in coma e/o con prognosi infausta a breve termine;
- c) Documentata attestazione rilasciata dal personale sanitario della struttura che certifica l'inderogabile necessità della presenza del familiare per l'assistenza al disabile.

Art. 7 – Doveri di tempestiva comunicazione, controlli e profili di responsabilità

7.1 Obbligo di comunicazione immediata: Il dipendente beneficiario ha il dovere giuridico di comunicare alla Dirigenza, per iscritto ed entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, ogni circostanza che determini il venir meno dei requisiti di concessione (ad es. decesso del disabile, trasferimento di domicilio che impedisca l'assistenza, revoca o mancata conferma della gravità all'esito di visita di revisione ASL/INPS, subentro di ricovero a tempo pieno).

7.2 Vincolo di destinazione e giurisprudenza sull'abuso: I permessi retribuiti sono vincolati all'effettivo e prioritario soddisfacimento delle esigenze di assistenza, tutela e cura della persona disabile. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che l'impiego del tempo concesso dal permesso per compiere attività ricreative, viaggi di piacere o incombenze personali costituisce abuso del diritto, grave violazione dei doveri contrattuali di fedeltà e correttezza (art. 2104 c.c.) e truffa aggravata ai danni dello Stato o dell'Ente previdenziale (art. 640 c.p.).

7.3 Sanzioni e controlli: L'Istituto procederà a controlli periodici a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. In caso di riscontrato abuso o falsità documentale, oltre all'immediata revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente erogate, si procederà all'avvio del procedimento disciplinare (con rischio di licenziamento) e alla tempestiva segnalazione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per danno erariale.

Si confida nel consueto e fattivo spirito di collaborazione di tutto il personale docente e ATA nell'osservanza puntuale dei termini e delle prescrizioni della presente circolare, predisposta a presidio della legalità, della massima tutela delle persone fragili e dell'efficienza organizzativa del nostro Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emiliano Giorgi